

**FAQ - GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO  
DEI RIFIUTI URBANI (classificato come Verde ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014)  
NEL COMUNE DI SAN SPERATE**

**CIG: 986501109D**

**25) Quesito n. 25.**

Il costo per il servizio di supporto alla TARI puntuale è indicato in € per singola utenza servita. Ai sensi della delibera 444/2019 ARERA, utenza è l’immobile o area soggetta a tariffazione come definita all’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017; Il D.M. recita quanto segue: «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»; «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza. Si chiede di chiarire se le utenze aggregate sono o non sono da conteggiare come ulteriore utenza, rispetto alle singole che la compongono. si chiede di chiarire se le utenze intese come unità immobiliari, in caso di immobile principale e pertinenze, ai sensi dell'art. 817 c.c., devono essere considerate un'unica utenza o più utenze, una per ogni foglio, particella, sub..

**RISPOSTA:**

**Si chiarisce che le utenze aggregate non sono da conteggiare come ulteriore utenza, rispetto alle singole che la compongono. Si chiarisce inoltre che le utenze intese come unità immobiliari, in caso di immobile principale e pertinenze, ai sensi dell'art. 817 c.c., devono essere considerate un'unica utenza iscritta al ruolo TARI.**

**26) Quesito n. 26.**

In relazione a quanto previsto all’art. 25 del Disciplinare Tecnico, si chiede di chiarire se nel "Servizio di supporto alla definizione e bollettazione della TARI puntuale con gestione delle banche dati, emissione bolletta, affrancatura, spedizione, registrazione e rendicontazione dei flussi di incasso quantificato in costo per singola utenza servita" siano ricomprese solo le attività sino all'invio dell'avviso ordinario - compreso - oppure debbano intendersi ricomprese anche attività relative ad altre fasi successive a ques’ultima e, se si, indicare quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: emissione sollecito di messa in mora, accertamento esecutivo, sollecito prima della riscossione coattiva).

**RISPOSTA:**

**Si conferma che in relazione a quanto previsto all’art. 25 del DTP sono ricomprese solo le attività sino all'invio dell'avviso ordinario.**

**27) Quesito n. 27.**

Con riferimento al Modello 6 e alle previsioni contenute nel CSA (art. 33) e a pag. 27 di 46 del disciplinare, si chiede di chiarire se per la partecipazione alla gara sia sufficiente la dichiarazione di impegno ad acquisire il cantiere e /o deposito ovvero se alla dichiarazione debba essere allegata anche un precontratto o atto di acquisizione. Ciò in quanto, mentre nel disciplinare e nel capitolato non si fa riferimento alla necessità di corredare l'impegno all'acquisizione nei sei mesi dall'aggiudicazione, nel modello 6 è riportata la dicitura "precontratto o atto di acquisizione".

**RISPOSTA:**

**Si conferma che l’operatore economico, qualora non avesse la disponibilità di un cantiere, debba solamente dichiarare mediante il modulo 6 l’impegno ad acquisirlo definitivamente entro 6 mesi dalla stipula del contratto e che pertanto in fase di presentazione dell’offerta non deve fornire alcun precontratto e non è altresì necessario essere in possesso di un cantiere prima dell’aggiudicazione.**

**28) Quesito n. 28.**

In riferimento al Modello 3 Dichiarazione fatturato, si chiede gentilmente conferma che, il triennio di riferimento richiesto al punto E. lett. A) e b) sia il triennio 2020-2021-2022.

**RISPOSTA:**

**Si conferma che il triennio di riferimento è il triennio 2020-2021-2022.**

**29) Quesito n. 29.**

In riferimento al Modello 4 Dichiarazione servizi nel settore, si chiede gentilmente che il requisito richiesto e nello specifico:

- I. espletamento, nei tre esercizi finanziari (2020 – 2021 – 2022), di servizi principali analoghi a quelli oggetto dell'appalto, resi in maniera consecutiva e regolare, almeno uno o più appalti di servizi come specificato nel disciplinare di gara all'art.15.1 III° 7), per conto di un committente di tipo pubblico, avente un bacino d'utenza o una popolazione residente complessivi alla data del 31/12/2022 **non inferiore a 8.000 abitanti residenti, per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa)**, come da certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli stessi comuni, **allegati alla presente:**

Costituisca refuso in quanto non richiesto un fatturato specifico all'interno dei requisiti di capacità tecnica e professionale da Disciplinare di gara.

**RISPOSTA:**

**Si evidenzia che tale richiesta non costituisce affatto refuso in quanto nel disciplinare di gara a pag. 10 viene espressamente richiesto che il soggetto partecipante debba documentare il seguente fatturato specifico: "c. la realizzazione, nel triennio precedente alla data di pubblicazione degli atti di gara, di un fatturato specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (raccolta domiciliare dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti, lo spazzamento strade e servizi complementari di igiene urbana), di cui al precedente articolo 3, non inferiore complessivamente ad € 2.211.176,27 (duemilioniduecentoundicimilacentosettantasei/27) I.V.A. esclusa."**

**30) Quesito n. 30.**

In merito al Modello 2 Dichiarazione multipla, si chiede gentilmente di voler indicare i riferimenti di quanto riportato alla lettera B del modello, nello specifico: "con determinazione del Dirigente del Settore ... n. .. del ..... Registro Generale n. .. del ....."

**RISPOSTA:**

**Di seguito si forniscono i riferimenti richiesti: "Determinazione del Dirigente del Settore Area tecnica e manutentiva n. 78 del 19/06/2023 Registro Generale n. 248 del 19/06/2023".**

**31) Quesito n. 31.**

In merito al Modello 2 Dichiarazione multipla, si chiede gentilmente di voler indicare i riferimenti di quanto riportato alla lettera B del modello, nello specifico:

"Tecnica del Comune di San Sperate, ..... Fax ....., email .....pec ....."

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento è il Comune di San Sperate. L'elenco aggiornato dei Responsabili dei servizi comunali è disponibile sul sito <https://www.sansperate.net/>"

**RISPOSTA:**

**Di seguito si forniscono i riferimenti richiesti:**

“Tecnica del Comune di San Sperate, Servizio Ambiente Fax ~~.....~~, email [tecnico@sansperate.net](mailto:tecnico@sansperate.net) pec [tecnico@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:tecnico@pec.comune.sansperate.ca.it)

**TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:** titolare del trattamento è il Comune di San Sperate. L'elenco aggiornato dei Responsabili dei servizi comunali è disponibile sul sito <https://www.sansperate.net/>”

**32) Quesito n. 32.**

In relazione all'art. 7.2 "requisiti di capacità tecnica e professionale" lett. a). si chiede di chiarire se, in luogo delle referenze bancarie e in ossequio all'art. 47 DIR 2004/18/CE, il requisito può essere soddisfatto mediante polizza RCTO con massimale minimo previsto dal disciplinare € 5.000.000,00 in vigore alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si chiede conferma che l'inciso “formulari” trattasi di refuso.

**RISPOSTA:**

Si conferma che, qualora l'associazione temporanea, ovvero, il consorzio ed il consorziato ovvero l'aggregazione di rete siano impossibilitati a produrre le dichiarazioni bancarie richieste, potranno presentare in conformità all'art. 47, della direttiva 2004/18/CE, una idonea copertura assicurativa relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di garanzia non inferiore ad € 5.000.000,00 per rischi professionali con validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta estendibili di ulteriori 90 giorni. Coerentemente con quanto chiarito dalla sezione quinta del Consiglio di Stato con la recente sentenza del 17 marzo 2022 n. 1936<sup>1</sup>, le «idonee referenze bancarie» devono essere intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla correttezza dei rapporti fra operatore economico e istituto bancario. In tale contesto le stazioni appaltanti le possono chiedere in considerazione della circostanza che le stesse hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l'aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili. Ciò precisato, la sentenza ha chiarito che le referenze bancarie «non devono essere consacrate in formule sacramentali, e per la loro idoneità è sufficiente l'indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l'istituto bancario». Saranno quindi definite «idonee» qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, e all'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. In ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione.

[<sup>1</sup>Fonte <https://www.sentenzeappalti.it/2022/03/19/referenze-bancarie-formalita-ed-idoneita-art-83-d-lgs-n-50-2016/>]

**33) Quesito n. 33.**

In relazione all'art. 7.2 "requisiti di capacità tecnica e professionale" lett. b) e c) si chiede di chiarire se, nel caso in cui l'operatore economico non abbia approvato e depositato il bilancio di esercizio 2022 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, per la dimostrazione dei suddetti requisiti possa essere fatto riferimento agli esercizi 2019 2020 e 2021.

**RISPOSTA:**

Il termine massimo per l'approvazione del bilancio è fissato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: ai sensi dell'art. 2363 c.c., infatti, l'assemblea ordinaria deve essere convocata - per l'approvazione del bilancio - entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La medesima norma prevede, però, che il termine può essere prorogato, appunto, a 180 giorni in caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, oppure per particolari esigenze. Pertanto, per i bilanci 2022, chiusi al 31 dicembre, la scadenza è stata fissata al 29 giugno 2023. La data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

**risulta quindi successiva al termine ultima per l'approvazione del Bilancio 2022 e quindi, per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 7.2 "requisiti di capacità tecnica e professionale" lett. b) e c) del disciplinare di gara si deve far riferimento agli esercizi 2020, 2021 e 2022.**

**\* \* \***